

Scheda 20 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08 (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 21 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 22 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	RC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE****“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene, in riferimento allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, essere stati violati gli artt. 14, lett. a), e 3, par. 1, lett. b), della Direttiva 2008/1/CE, nonché gli artt. 6, par. 3, e 8, par. 2, della Direttiva 2004/35/CE. La Dir. 2008/1/CE, sopra menzionata per prima e finalizzata al contrasto dell’“inquinamento dovuto agli impianti industriali, stabilisce che l’esercizio dei medesimi impianti non possa essere iniziato se non previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), subordinato, a sua volta, alla verifica dell’avvenuta applicazione di specifici criteri di tutela dell’ambiente e della salute (artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15). Per gli impianti, poi, che al 30/10/99 risultavano già in funzione, o anche solo “autorizzati” (i c.d. impianti “esistenti”), la Direttiva stabilisce che una nuova AIA, informata a detti standards di salvaguardia ambientale, si renda comunque necessaria, nel caso in cui risulti che gli stessi non siano stati soddisfatti dalle autorizzazioni già in vigore. La suddetta “AIA” deve recare, inoltre, una serie di prescrizioni dirette all’operatore autorizzato, affinché l’impatto pregiudizievole dell’attività industriale, sull’ambiente circostante, sia eliminato o quantomeno attenuato. Al riguardo, il sopra citato art. 14, lett. a) obbliga gli Stati membri della UE a garantire che le imprese, “autorizzate” con AIA, si attengano ai precetti in essa contenuti. Ora, l’ILVA di Taranto, essendo già in esercizio dagli anni ‘60 e classificandosi quindi come “impianto esistente”, dovrebbe soggiacere all’obbligo di AIA se, dopo l’entrata in vigore della suddetta Dir. 2008/1/CE, risultasse che l’autorizzazione precedente non soddisfaceva ai requisiti di cui alla Direttiva stessa. Tali conclusioni sono state implicitamente condivise dalle Autorità italiane, in quanto le medesime hanno rilasciato, all’impresa in oggetto, una prima AIA il 4/8/11, in prosieguo modificandola con ulteriore AIA del 26/10/12. Al riguardo, rileva che l’ILVA ha disatteso – e continua a disattendere – numerose prescrizioni contenute nell’ultima AIA (si tratta, in generale, di mancata applicazione delle misure di contenimento, nell’ambiente, delle immissioni di polveri dalle aree di stoccaggio delle materie prime, dagli altoforni, dalle torri di combustione, etc...). Onde assicurare l’ottemperanza alla stessa AIA, lo Stato italiano ha adottato diversi provvedimenti (vale citare, da ultimo, il D. L. 4/6/13, n. 61, che ha disposto il Commissariamento dello stabilimento, proprio a motivo dell’inadempimento alle disposizioni ambientali unionali e italiane). Tuttavia, la Commissione ritiene che – come si deduce dalla situazione effettiva di grave inquinamento delle acque e del suolo del sito ILVA e dei siti circostanti – le Autorità nazionali non si attivino bastantemente per garantire che l’ILVA si unifichi alla predetta AIA, e si rendano, quindi, responsabili della violazione dell’obbligo di “vigilanza” di cui al suddetto art. 14 lett. a). Inoltre, non riuscendo ad imporre all’ILVA l’osservanza delle disposizioni di cui all’AIA, l’Italia avrebbe altresì violato il succitato art. 6 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”, in base al quale, quando un operatore ha determinato un danno ambientale, la pubblica Amministrazione deve “richiedere” che il medesimo applichi tutte le misure adeguate a prevenire l’ulteriore permanenza della situazione dannosa, nonché a riparare il danno già prodotti.

Stato della Procedura

In data 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2170- ex art. 258 del TFUE****"Lavori per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave – Direttiva VIA"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l'art. 4 par. 2 e 3, nonché il punto 10.f) dell'Allegato II, della Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva VIA), rivolta a garantire che i "progetti" pubblici o privati, dotati di un notevole impatto sull'ambiente, vengano autorizzati solo previo assoggettamento a specifiche procedure di scrutinio, finalizzate ad appurare la loro incidenza sugli equilibri ambientali e ad applicare le misure del caso. In particolare, i succitati par. 2 e 3 dell'art. 4 dispongono che i progetti, descritti all'Allegato II della stessa Direttiva, debbano essere sottoposti ad una procedura detta di "screening". Quest'ultima si sostanzia in una valutazione del singolo progetto – condotta non secondo criteri arbitrari, ma in base a tutti i canoni fissati dall'Allegato III della Direttiva medesima – finalizzata a considerare l'opportunità, o meno, che lo stesso progetto, per la sua rilevanza rispetto all'ambiente, venga sottoposto ad un'ulteriore procedura di valutazione, più complessa, detta di Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A). Lo stesso par. 2 dell'art. 4 consente, agli Stati UE, di escludere che la procedura di screening venga applicata, necessariamente, a tutti i progetti concreti rientranti nelle categorie di detto Allegato II. Precisamente, gli stessi Stati UE hanno la facoltà, in relazione alle stesse categorie, di stabilire che i progetti in esse rientranti debbano essere sottoposti a "screening" solo se soddisfano certi "criteri" o rientrano in certe "soglie". Nell'individuazione di tali "soglie" e "criteri", gli Stati membri debbono riferirsi a quelli indicati al suddetto Allegato III, e non ad alcuni di essi, ma a tutti quelli ivi elencati. Si ricorda, a tale proposito, che con la procedura 2009/2086, la Commissione europea ha contestato il fatto che il Decreto Legislativo 152/2006, nell'imporre lo "screening" – in rapporto ai progetti concreti corrispondenti alle categorie di cui all'Allegato II della Direttiva – esclusivamente a quelli, fra di essi, ricompresi in certe "soglie", ha definito queste ultime solo in termini "dimensionali". Eccepisce infatti la Commissione, sempre con la procedura 2009/2086, che i criteri di cui all'Allegato III della Direttiva, utili alla fissazione delle soglie in oggetto, non si esauriscono in quello "dimensionale", ma sono previsti in numero di 22. Parimenti – in riferimento alla presente procedura - il disposto di cui al punto 7.0) dell'Allegato IV alla Parte II del già citato D.to Lgs. 152/2006 stabilisce che non tutti i progetti concreti, rientranti nella categoria di cui al punto 10.f) dell'Allegato II alla medesima, debbano andare soggetti a "screening", ma solo quelli, fra di essi, che presentino una particolare "destinazione", con ciò assumendo a criterio dirimente uno solo dei parametri indicati al sopra menzionato Allegato III. In particolare, mentre il punto 10.f (Dir. 2011/92/UE) assoggetta a "screening" le "costruzioni di vie navigabili interne... opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua" in genere, il punto 7.0, dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs 152/2006 impone lo "screening" solo ai progetti di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili, che siano "destinati ad incidere sul regime delle acque". Quindi il legislatore italiano - selezionando quelli, fra gli interventi rientranti in una tipologia dell'Allegato II della Direttiva, soggetti a screening - adotta un solo "criterio" di cui all'Allegato III (la "destinazione"), ignorando tutti gli altri.

Stato della Procedura

In data 21 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l'elaborazione e, ove opportuno, l'adozione di "mappe acustiche strategiche". Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e gli "aeroporti principali" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette "mappe", inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato IV della Direttiva stessa. L'art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l'ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi "piani di gestione" dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle previe "mappature strategiche". Quanto ai siti interessati dai suddetti "piani di gestione", i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, già individuati sopra in relazione alle mappe strategiche. Sempre l'art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. "piani d'azione") recanti misure di intervento sulle aree, come sopra descritte, caratterizzate da uno sfioramento dei "valori limite pertinenti" e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali "piani di azione", che debbono informarsi ai criteri di cui all'allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l'elaborazione dei "piani d'azione" deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l'adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i "dati" concernenti le "mappe strategiche" e una "sintesi" dei predetti "piani d'azione". Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle "mappe strategiche"), l'Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le "mappe strategiche" relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i "dati" relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt'oggi, l'Italia non avrebbe ancora concluso la "mappatura" richiesta agli Stati UE nei termini di cui all'art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei "piani di azione" (il cui obbligo di redazione, è d'uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della "messa in mora"), l'Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative "sintesi" alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0402- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 30 settembre 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento di essa Direttiva nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0312- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/28/UE che modifica l’allegato 22 della Direttiva 2000/53 relativa ai veicoli fuori uso”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2013/28/UE che modifica l’allegato 22 della Direttiva 2000/53 relativa ai veicoli fuori uso.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva 2013/28/UE, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (tale pubblicazione è stata effettuata in data 2 maggio 2013), tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva 2013/28/UE non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 27 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Il 16 aprile 2014 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0229- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 15 marzo 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva 2011/97/UE non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/97/UE mediante Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 29 luglio 2013. Il 19 novembre 2013, tale provvedimento attuativo è stato comunicato alla Commissione, in conformità all'art. 2 della stessa Direttiva. In data 25 novembre 2013 - dal momento che, nonostante il provvedimento di attuazione fosse stato ritualmente comunicato il predetto 19/11/13, la Commissione aveva emesso il presente parere motivato – è stata ribadita dalle Autorità italiane la stessa avvenuta comunicazione. Si precisa che, conseguentemente, la presente procedura è stata archiviata in data 20 febbraio 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0150 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva 2012/51/UE, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/51/UE mediante il Decreto Legislativo in data 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0149 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva 2012/50/UE, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/50/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0148 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ai sensi dell’art. 25 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2011/65/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0146 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Ai sensi dell'art. 80 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 7 gennaio 2013, tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, delle disposizioni come di seguito indicate: articolo 2; articolo 3, punto 8, punti da 11 a 15, da 18 a 23, da 26 a 30, da 34 a 38 e punto 41; articolo 4, paragrafi 2 e 3; articolo 7; articoli 8 e 10; articolo 11, lettere e) e h); articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e h); articolo 13, paragrafo 7; articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii); articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e), f) e h); articolo 14, paragrafi 2 e 7; articolo 15, paragrafi da 2 a 5; articoli 16, 17 e 19; articolo 21, paragrafi da 2 a 5; articoli 22, 23, 24, 27, 28 e 29; articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, 38 e 39; articolo 40, paragrafi 2 e 3; articoli 42 e 43; articolo 45, paragrafo 1; articolo 58; articolo 59, paragrafo 5; articolo 63; articolo 65, paragrafo 3; articoli 69, 70, 71, 72 e 79; allegato I, primo comma, punti 1.1, 1.4, 2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.10 e 6.11; allegato II; allegato III, punto 12; allegato V, parte 1, lettera b), punti 2.2, 2.4, 3.1 e parte 4, punto 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6; allegato VI, parte 8, punto 1.1, lettera d); allegato VII, parte 4, punto 2, parte 5, punto 1, parte 7, punto 3; allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c), parte 2, punti 2 e 3, parte III.

Di tali provvedimenti di attuazione gli Stati membri devono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti sopra menzionati non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2010/75/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE****"Direttiva Natura – Cascina "Tre Pini": Violazione della Direttiva 92/43/CEE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla protezione degli habitat naturali e seminaturali, che si propone di istituire, in tutti gli Stati membri UE, una catena di aree protette costituenti, nel complesso, la rete "Natura 2000". Le aree di cui si tratta sono quelle interessate dalla presenza di habitat naturali di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa. Ai sensi dell'art. 4 della menzionata Direttiva, il singolo Stato membro redige una lista di tali zone, in quanto connotate dalla presenza di un habitat di cui alla Direttiva. Nell'ambito di detti elenchi, la Commissione europea individua i SIC, cioè i Siti di Importanza Comunitaria, in relazione ai quali lo Stato membro stesso dovrà adottare le misure adeguate ad evitare o eliminare o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro sei anni dall'inclusione dell'area, da parte della Commissione, nella lista dei SIC, lo Stato membro deve qualificare la medesima come ZSC (Zona Speciale di Conservazione). La denominazione di un'area come ZSC impone l'applicazione, ai fini della tutela degli habitat ad essa relativi, di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani, oltre che di misure di tipo pubblicistico o privatistico, funzionali alla salvaguardia dell'ambiente tutto e, in particolare, delle specie animali e vegetali che lo popolano. A tal proposito, la Commissione ritiene che gli obblighi, previsti dalla sopraddetta Direttiva 92/43/CEE, siano rimasti inadempiti con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Brughiera del Dosso", qualificato come tale per ospitare l'habitat n. 9190 "Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*", di cui all'Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza all'aeroporto di Malpensa, è stato rilevato in molteplici circostanze. Infatti, con sentenza del 22/9/2008 del Tribunale di Milano, il sig.r Umberto Quintavalle, titolare della proprietà "Cascina Tre Pini" - situata all'interno del SIC in questione ed occupante gran parte dell'estensione di questo - otteneva la liquidazione di un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, a motivo dell'inquinamento derivante dalla prossimità del citato aeroporto. Si precisa che, nella sentenza menzionata, il giudicante rilevava come la propinquità del manto forestale, insistente sui terreni di proprietà del Quintavalle, alle zone dell'aeroporto investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili), fosse stata determinante ai fini del deperimento della popolazione arborea. Nell'aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che confermava come, anche a seguito della suddetta sentenza, l'habitat del SIC predetto continuava ad essere esposto alle influenze nocive già denunciate in sede giudiziaria. Pertanto, la Commissione europea contesta alle competenti Autorità italiane: 1) di non avere adottato le misure di salvaguardia dell'ambiente richieste dalla qualificazione della zona, sopra indicata, in termini di SIC; 2) di aver lasciato trascorrere i sei anni previsti dalla Direttiva (vedi sopra) senza provvedere alla riqualificazione dello stesso SIC sotto l'etichetta di ZSC, con l'applicazione dei coerenti piani di gestione e delle ulteriori misure al riguardo previsti.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE****“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti, nonché dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato. Detta “adeguatezza” deve essere interpretata in combinato disposto con l’art. 1 della medesima Direttiva, che indica come scopo della stessa quello di garantire uno smaltimento dei rifiuti che tenga conto “il più possibile” della salvaguardia dell’ambiente. Pertanto, prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, l’Ordinanza 31/12/2010 n. 20012, del Presidente della Regione Lazio, ingiungeva alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, in modo da assoggettare al relativo trattamento i rifiuti da depositare nella stessa discarica. Rimanendo inattuata tale Ordinanza, la Regione Lazio ne emanava una successiva in data 30/6/2011, con cui reiterava l’ingiunzione ad installare gli impianti predetti. Con ulteriore Ordinanza del 29/12/2011, si sollecitavano gli operatori ad installare impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico), ma si ometteva il riferimento alle succitate unità di tritovagliatura, senza precisare, tuttavia, se le medesime fossero state già installate. Ora, la Commissione rileva che, anche nell’ipotesi in cui gli impianti di trito-vagliatura fossero stati impiantati, ancora non verrebbe soddisfatta l’esigenza di sottoporre i rifiuti, prima del posizionamento in discarica, alle modalità di trattamento più avanzate. Infatti, la tritovagliatura non consente un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti, né la “stabilizzazione” della loro “frazione organica”, operazione, quest’ultima, che riduce le possibilità che le sostanze pericolose in essi contenute si disperdano nell’ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Inoltre si rileva, in base alla documentazione presentata dalle stesse Autorità nazionali (soprattutto il progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017”), che la situazione dello smaltimento dei rifiuti presenta gravi deficienze in tutta la Regione: per quanto riguarda Roma, la carenza di impianti di TMB sussisterebbe non solo a Malagrotta ma anche nelle discariche di Via Salaria e di Roccacencia, mentre, con riferimento alla Regione Lazio in generale, alcune Province presenterebbero un assoluto deficit di impianti TMB, con conseguente sovraccarico degli impianti dello stesso tipo presso le discariche di Province più attrezzate. Infine, in ordine ai reami provenienti dalla discarica di Malagrotta, viene rilevata la violazione dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE, che stabilisce come lo smaltimento dei rifiuti debba avvenire senza provocare, fra l’altro, emissione di odori molesti.

Stato della Procedura

In data 13/06/13 la Commissione ha presentato, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l’Italia, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE****"Violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un'appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all'azione delle discariche. In particolare, l'art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche "esistenti" – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all'art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all'Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) In seconda battuta, l'Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l'immediata chiusura dell'impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l'adozione di un piano di riassetto, un "periodo di transizione". Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell'adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche "esistenti" (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all'invio di una "messa in mora" da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche "esistenti" non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della "messa in mora"), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l'Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche "esistenti", stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 23 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – rientrante quindi nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A - si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE****"Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea contesta l'imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A.). L'art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Diversamente è stabilito per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all'allegato II: in ordine a questi, la Direttiva stabilisce che non vadano soggetti all'obbligo di V.I.A., ma ad un esame rientrante in una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla stessa V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A. (viene indicata anche come procedura di "screening"). Detto "screening" non deve essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all'allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le Autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle "soglie dimensionali", in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all'allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l'obbligo di V.I.A.) ovvero in quelle di cui all'allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario "screening"), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A. che dallo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all'allegato III della Direttiva (si tratta dei criteri ai quali è necessario informare lo "screening"), quest'ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III, tra cui le dimensioni ed il cumulo con altri progetti, che non sono stati ripresi dal Decreto di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riprese dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe, in essa legislazione nazionale, la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l'avvio della V.I.A., l'identità delle Autorità investite della decisione V.I.A., gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento delle categorie di progetti, elencate negli allegati alla Direttiva in questione, restringe l'ambito di applicazione della Direttiva stessa non solo sotto il profilo quantitativo (attraverso la fissazione delle soglie di cui sopra), ma, talvolta, anche in termini qualitativi. Solo a titolo di esempio, si cita il progetto costituito dalle "nuove strade a quattro o più corsie", che, assoggettato a V.I.A. dalla Direttiva, in linea generale, viene dal Decreto sottoposto allo stesso adempimento solo ove le strade suddette siano "extraurbane".

Stato della Procedura

Il 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.